

AGEVOLAZIONI

Confermato il bonus per investimenti in beni strumentali

di Luca Mambrin

Tra le principali novità del **D.L. 91/2014**, confermato nella **Legge di conversione 116/2014**, vi è l'art. 18 che disciplina **la nuova agevolazione prevista per i soggetti titolari di reddito d'impresa che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.**

L'agevolazione consiste nella **concessione di un credito d'imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali **realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti**, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Da un punto di vista **soggettivo** l'agevolazione interessa tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in **attività** alla data di entrata in vigore del decreto legge (**25 giugno 2014**) anche se con un'attività d'impresa iniziata da meno di cinque anni. In particolare **per tali soggetti la media degli investimenti** in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati **nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge o a quello successivo**, con la medesima facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le **imprese costituite successivamente al 25/06/2014** il **credito d'imposta si applica con riguardo a tutti gli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.**

Il comma 5 dell'art 18 prevede poi che i **soggetti titolari di attività industriali** a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal D.Lgs. 334/1999, possano usufruire dalla misura agevolativa solo se viene documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni *"di cui al citato decreto"*.

Il credito d'imposta, **riconosciuto solo per investimenti in beni strumentali nuovi di importo unitario superiore ad euro 10.000** ed effettuati **dalla data di entrata in vigore del decreto, il 25/06/2014 fino al 30/06/2015**, deve essere **ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato**; la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal

1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Tale credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;**
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di euro 250.000 di cui al comma 53 dell'articolo 1 Legge 244/2007.

Il successivo comma 6 dell'art. 18 disciplina **le cause di decadenza dall'agevolazione:**

- nel caso in cui **i beni oggetto dell'investimento vengano ceduti a terzi o vengano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa** prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- **nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti vengano trasferiti** entro il termine di cui all' art. 43, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) **in strutture produttive situate al di fuori dello Stato** anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Infine il comma 7 dell'art. 18 stabilisce che l'eventuale credito d'imposta indebitamente utilizzato deve **essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate le ipotesi di revoca dell'agevolazione mentre il comma 8 stabilisce che se, a seguito dei controlli, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell' inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate **provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.**